

STATUTO

della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi
(CIPRA-International)

Stato: 22 settembre 2005

it



Preambolo	1
Capitolo 1: nome, organizzazione, obiettivi, attività	1
Art. 1: Nome e forma giuridica	1
Art. 2: Sede	1
Art. 3: Lingue	1
Art. 4: Esercizio	1
Art. 5: Pubblica utilità	1
Art. 6: Obiettivi	2
Art. 7: Settori di attività	2
Art. 8: Mezzi	2
Capitolo 2: Adesione	2
Art. 9: modi di adesione	2
Art. 10: Soci ordinari / rappresentanze nazionali	2
Art. 11: Nome e forma giuridica dei soci ordinari	3
Art. 12: Collaborazione dei soci ordinari	3
Art. 13: Soci straordinari / rappresentanze regionali	3
Art. 14: Soci sostenitori	3
Art. 15: Soci onorari	3
Art. 16: Quote associative	3
Art. 17: Decadimento dalla qualità di socio	4
Capitolo 3: Organizzazione	4
Art. 18: Gli organi	4
Art. 19: L'assemblea dei delegati	4
Art. 20: Diritto di voto nell'assemblea dei delegati	4
Art. 21: Compiti dell'assemblea dei delegati	5
Art. 22: La presidenza	5
Art. 23: Compiti della presidenza	5
Art. 24: Il consiglio direttivo	6
Art. 25: Funzioni del consiglio direttivo	6
Art. 26: Funzioni del/della presidente	6
Art. 27: Revisore dei conti e tesoriere/a	6
Art. 28: Deliberazione ed elezioni	6
Art. 29: L'ufficio centrale	7
Art. 30: Competenze finanziarie	7
Capitolo 4: Modifica e interpretazione dello statuto	7
Art. 31: Modifiche dello statuto	7
Art. 32: Interpretazione dello statuto	7
Capitolo 5: Scioglimento e liquidazione	7
Art. 33: Scioglimento	7
Art. 34: Liquidazione	7
Capitolo 6: Entrata in vigore	8



Preambolo

Le Alpi costituiscono il più grande territorio montuoso continuo nell'Europa centrale e sono caratterizzate da una singolare bellezza nonché da una straordinaria varietà ecologica di questa comune area culturale, economica e di vita, a cui partecipano diversi popoli, stati e regioni.

Nell'arco alpino si trovano sia economie ben sviluppate, con un forte e crescente utilizzo dei beni ambientali da parte dell'uomo, sia regioni con un'economia strutturalmente debole contrassegnata da problemi ambientali considerevoli destinati ad aumentare.

Pertanto, al fine del mantenimento a lungo termine e nello sviluppo dell'ecosistema, dell'economia e del sistema ricreativo delle Alpi, i problemi ecologici richiedono priorità rispetto agli interessi economici. In tal senso la conservazione dei fondamentali presupposti di vita internamente ed esternamente all'ambito alpino richiede una rigorosa osservanza del principio della prevenzione, dando la priorità alle esigenze delle popolazioni locali e non ad ambizioni estranee.

Quale organizzazione non governativa consapevole di questa responsabilità con filiali in tutti gli stati alpini, la "Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi" (CIPRA) si impegna per la conservazione e per uno sviluppo sostenibile nelle regioni alpine. La CIPRA appoggia tutte le iniziative parlamentari e governative in questa direzione da parte degli stati o delle regioni con una quota di territorio nelle Alpi e delle loro comunità di lavoro, del Consiglio Europeo, dell'Unione Europea e di altre organizzazioni competenti, governative e non governative. La CIPRA, inoltre, favorisce tutte le iniziative miranti alla costituzione di un Europa delle Regioni, nel cui ambito le regioni alpine stesse potranno tutelare i propri interessi. La CIPRA si impegna in particolare per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo dell'“Accordo per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi).

Capitolo 1: nome, organizzazione, obiettivi, attività

Art. 1: Nome e forma giuridica

Con il nome di “Associazione CIPRA-International” (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, Commission Internationale pour la protection des Alpes, Internationale Alpenschutzkommission, Mednarodna komisija za varstvo Alp) si intende un'associazione interconfessionale, apolitica e transnazionale ai sensi dell'art. 246 del Codice del Diritto delle persone e delle società del Liechtenstein.

L'associazione è registrata nel Registro pubblico del Liechtenstein.

Art. 2: Sede

La sede della CIPRA-International è Schaan nel Principato del Liechtenstein.

Art. 3: Lingue

Le lingue ufficiali sono il tedesco, il francese, l'italiano e lo sloveno.

Art. 4: Esercizio

L'esercizio della CIPRA-International corrisponde all'anno solare.

Art. 5: Pubblica utilità

La CIPRA-International si propone esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità ai sensi del diritto tributario e fiscale (art. 259 del Codice Civile del Principato del Liechtenstein); la CIPRA-International impiega i propri mezzi finanziari soltanto per gli obiettivi statutari.



Art. 6: Obiettivi

Gli obiettivi della CIPRA-International sono la conservazione e la salvaguardia delle risorse di vita fondamentali, dell'efficienza del ciclo naturale, della bellezza e della varietà del paesaggio, nonché del ricco patrimonio culturale delle Alpi e delle regioni prealpine.

Art. 7: Settori di attività

Le attività della CIPRA-International consistono nel contribuire alla soluzione di problemi nei seguenti settori:

questioni di tutela e di sviluppo della natura e del paesaggio, di conservazione della varietà culturale, di urbanistica e di sviluppo territoriale compreso l'utilizzo delle fondamentali risorse di vita, lo sviluppo urbanistico, economico e delle infrastrutture, le questioni legate al tempo libero e alla ricreazione, al turismo e ai trasporti, nonché alla produzione e all'utilizzo di energia nelle regioni alpine; questioni di ricerca, educazione, informazione e documentazione ai sensi degli obiettivi prefissati.

Art. 8: Mezzi

I mezzi concreti per il raggiungimento degli obiettivi sono in particolare:

- a) consulenza alle autorità competenti per le regioni alpine;
- b) cooperazione con parlamenti, governi e organi giudiziari, nonché organizzazioni, istituzioni e persone aventi simili obiettivi;
- c) scambio di esperienze in materia fra diverse aree di diritto, linguistiche e culturali;
- d) preparazione e svolgimento di convegni specializzati;
- e) divulgazione di informazioni tecniche;
- f) promozione della coscienza e della formazione ambientale;
- g) relazioni pubbliche;
- h) stesura di risoluzioni e dichiarazioni, nonché pubblicazione di raccomandazioni in merito a problemi attuali;
- i) collaborazione a progetti, accordi, convenzioni e provvedimenti ai sensi degli obiettivi prefissati;
- j) promozione e cura delle peculiarità culturali regionali e locali;
- k) proposta, coordinamento ed esecuzione di progetti di ricerca applicata nei settori riportati all'art. 7, lit. a.
- l) Questi mezzi possono essere perseguiti in collaborazione con altre associazioni o istituzioni.

Capitolo 2: Adesione

Art. 9: modi di adesione

La CIPRA-International riconosce i seguenti tipi di soci:

- a) soci ordinari;
- b) soci straordinari;
- c) soci sostenitori;
- d) soci onorari.

Art. 10: Soci ordinari / rappresentanze nazionali

I soci ordinari sono le rappresentanze nazionali della CIPRA di Germania, Francia, Italia, Liechtenstein, Austria, Svizzera e Slovenia.

Le rappresentanze nazionali sono organismi federati alla CIPRA che si prefiggono obiettivi uguali o simili a quelli riferiti nel presente statuto; possono appartenervi, inoltre, personalità provenienti dalla scienza e dalla ricerca, rappresentanti delle autorità, di sostenitori o di altri organismi interessati.



In merito alla domanda di ammissione come socio ordinario delibera l'assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi e senza motivazione.

Può essere accolto un solo socio ordinario da ciascuno degli stati citati al cap. 1.

Art. 11: Nome e forma giuridica dei soci ordinari

Le rappresentanze nazionali portano il nome CIPRA in combinazione con il nome del relativo stato; lo stesso vale per le rappresentanze regionali.

Le rappresentanze nazionali si danno una propria forma giuridica adatta al conseguimento degli obiettivi della CIPRA e definiscono autonomamente la propria organizzazione; esse dovranno aspirare ad ottenere il riconoscimento quale organismi di pubblica utilità.

Art. 12: Collaborazione dei soci ordinari

Le rappresentanze nazionali si impegnano a concordare le proprie attività di rilievo sovranazionale con le rappresentanze nazionali dei paesi coinvolti.

Esse accettano, in caso di controversia in ambito internazionale, le delibere prese a maggioranza dalla CIPRA-International.

Art. 13: Soci straordinari / rappresentanze regionali

Possono essere soci straordinari le organizzazioni internazionali governative e non governative, nonché le rappresentanze nazionali degli Stati non elencati all'art. 10 che sostengano gli obiettivi e i compiti della CIPRA-International di cui all'art. 6.

Con l'accordo delle rappresentanze nazionali interessate, anche rappresentanze regionali o sovregionali possono essere accolte come soci straordinari. Per queste valgono le disposizioni valide per le rappresentanze nazionali.

In merito alla domanda di ammissione come socio straordinario delibera l'assemblea dei delegati con una maggioranza di due terzi e senza motivazione.

Art. 14: Soci sostenitori

La presidenza può, con la maggioranza di due terzi, accettare come soci sostenitori sia persone giuridiche che fisiche.

I soci sostenitori si impegnano a promuovere gli obiettivi e i propositi stabiliti da questo statuto materialmente e idealmente secondo le loro possibilità.

Art. 15: Soci onorari

Su richiesta della presidenza l'assemblea dei delegati può nominare persone fisiche quali soci onorari.

Art. 16: Quote associative

I soci ordinari versano come quota annuale minima il contributo di associazione stabilito dall'assemblea annuale.

La presidenza conclude un accordo con i soci straordinari e sostenitori sull'ammontare della quota annuale.

La quota deve essere versata entro la fine di marzo per l'anno corrente. In caso di arretrati i versamenti verranno computati in via prioritaria agli arretrati.

Il diritto di voto dei soci ordinari e dei soci straordinari in mora con il versamento di almeno una quota annuale viene sospeso.

I diritti dei soci sostenitori vanno sospesi, qualora fossero in mora con il versamento della quota annuale.

I soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota sociale.



L'associazione risponde solo con il proprio patrimonio o capitale. È esclusa qualsiasi responsabilità dei soci che vada oltre l'ammontare della quota associativa.

Art. 17: Decadimento dalla qualità di socio

La qualità di socio decade con lo scioglimento dell'associazione o con la morte del socio, nonché con la dichiarazione di recesso, da inoltrare per iscritto entro il 30 settembre e con effetto a partire dalla fine dell'anno solare.

Per ripetuta e/o grave violazione del presente statuto la presidenza, con la maggioranza di due terzi, può deliberare l'esclusione di un socio. Prima della decisione il socio in questione dovrà essere ascoltato; il socio ordinario può richiedere il giudizio dell'assemblea dei delegati, che delibera in via definitiva.

Il socio ordinario uscente dovrà consegnare al suo successore o al presidente stesso in modo completo e ordinato tutti i documenti necessari per il proseguimento delle attività, nonché i mezzi finanziari.

Capitolo 3: Organizzazione

Art. 18: Gli organi

Gli organi della CIPRA-International sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) la presidenza;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il/la tesoriere/a;
- e) il/la revisore dei conti.

Art. 19: L'assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della CIPRA-International. È costituita dai delegati dei soci ordinari e si riunisce almeno una volta all'anno. Deve essere convocata dal presidente, per iscritto a mezzo posta o per e-mail, almeno sei settimane prima dell'assemblea stessa con notifica della proposta dell'ordine del giorno ed è presieduta dal presidente stesso.

Aggiunte e modifiche all'ordine del giorno devono essere richieste almeno tre settimane prima dell'assemblea. Ulteriori modifiche possono essere deliberate soltanto se la loro urgenza è stata riconosciuta dalla maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Assemblee straordinarie dei delegati dovranno essere convocate se almeno due rappresentanze nazionali lo richiedono.

Di ogni assemblea dei delegati dovrà essere redatto un verbale delle delibere.

Qualora si rendano necessarie comunicazioni pubbliche, verranno effettuate in forma giuridica.

Art. 20: Diritto di voto nell'assemblea dei delegati

Ciascuna rappresentanza nazionale ha diritto a sei seggi nell'assemblea dei delegati. Le rappresentanze nazionali avranno cura di formare la delegazione con una composizione equilibrata.

Ogni socio straordinario dispone di un seggio nell'assemblea dei delegati. In particolari casi giustificati, l'assemblea dei delegati, su richiesta e approvazione del comitato nazionale interessato, può approvare con la maggioranza di due terzi di riconoscere ai comitati regionali fino a due seggi nell'assemblea dei delegati.

Il numero massimo complessivo dei voti per i soci straordinari è di 12; superato questo limite è compito dell'assemblea dei delegati stabilire, dopo aver ascoltato i soci straordinari, la distribuzione della quota [o del contingente].



I delegati aventi diritto al voto sono nominati dai soci ordinari e dai soci straordinari; i delegati supplenti potranno essere nominati in numero illimitato; i nominativi dei delegati e dei delegati supplenti devono essere comunicati per iscritto al presidente entro due settimane prima dell'assemblea dei delegati. I/le rappresentanti dei soci sostenitori vengono nominati da questi; essi hanno facoltà consultive. I soci onorari hanno facoltà consultive. Il consiglio direttivo può ammettere osservatori/trici all'assemblea dei delegati. Ogni delegato/a dispone di un voto. Il voto per procura attraverso deleghe non è consentito.

Art. 21: Compiti dell'assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

- a) eleggere il consiglio direttivo e il/la revisore dei conti per la durata in carica di tre anni; essi rimarranno in carica fino alla nomina dei loro successori; se una persona lascia la carica prima che questa decada, l'elezione di un successore, il quale rimarrà in carica fino alla decadenza della carica, avrà luogo nella seguente assemblea dei delegati; per il periodo prima dell'assemblea la presidenza nomina un sostituto provvisorio;
- b) approvare il programma di lavoro e il bilancio di previsione;
- c) deliberare risoluzioni e dichiarazioni;
- d) sentire e discutere le relazioni annuali della CIPRA-International, delle rappresentanze nazionali e regionali e dei soci sostenitori;
- e) discarico del consiglio direttivo;
- f) stabilire le quote dei soci ordinari, e approvare il rendiconto annuale, nonché il discarico del/della tesoriere/a e del/della revisore dei conti;
- g) deliberare un regolamento interno;
- h) approvare il verbale delle delibere della seduta precedente.

Art. 22: La presidenza

La presidenza è composta dal consiglio direttivo e da rispettivamente due rappresentanti delle rappresentanze nazionali e da rispettivamente un/una rappresentante dei soci straordinari.

Complessivamente i soci straordinari non dispongono però di più di sei voti; superato questo limite è compito della presidenza stabilire la distribuzione del diritto di voto all'interno del contingente loro assegnato dopo aver ascoltato i soci straordinari.

La presidenza si riunisce almeno una volta all'anno. Essa viene convocata dal/dalla presidente, per iscritto a mezzo posta o per e-mail, almeno quattro settimane prima della seduta con indicazione dell'ordine del giorno.

Le integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate con almeno due settimane di anticipo. Ulteriori integrazioni possono essere stabilite durante la riunione di presidenza, qualora l'urgenza delle stesse venga sancita con la maggioranza dei due terzi dei membri della presidenza presenti. Un simile regolamento era finora previsto solo per l'assemblea dei delegati; deve essere introdotto anche per la presidenza.

Qualora si rendano necessarie comunicazioni pubbliche, verranno effettuate in forma giuridica.

Art. 23: Compiti della presidenza

La Presidenza può discutere tutte le questioni su cui l'Assemblea dei delegati deve deliberare e presentare mozioni da proporre a quest'ultima.

La presidenza stabilisce il contenuto, il periodo e il luogo di svolgimento di importanti manifestazioni.

Esso può insediare gruppi di lavoro o commissioni per lo svolgimento di incarichi concreti.

Su proposta del consiglio direttivo la presidenza nomina la direzione;

Essa sottopone all'assemblea dei delegati candidature per il consiglio direttivo, il/la tesoriere/a e il/la revisore dei conti.

Di ogni seduta della presidenza dovrà essere redatto un verbale delle delibere.



Art. 24: Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto dal/dalla presidente, dal/dalla primo/a e dal/dalla secondo/a vicepresidente e dal/dalla tesoriere/a. Esso può comprendere da uno a due membri ulteriori, in qualità di ulteriore vicepresidente/ssa, consigliere/a o membro del consiglio direttivo con compiti particolari. Il consiglio dirige la CIPRA-International nel rispetto dello statuto, delle delibere prese dall'assemblea dei delegati e dalla presidenza. Esso definisce direttive e priorità sulla base degli obiettivi e delle finalità di cui al cap. 1.

Il consiglio direttivo viene convocato dal/dalla presidente, per iscritto a mezzo posta o per e-mail, con almeno una settimana di anticipo con indicazione dell'ordine del giorno.

Il consiglio direttivo si può anche riunire in forma di teleconferenza.

Art. 25: Funzioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo in casi di urgenza assume potere decisionale, se questo è detenuto da altri organi. Tali decisioni devono essere sottoposte agli organi rispettivamente competenti per l'approvazione. In caso di impellente necessità il/la presidente può anche prendere decisioni senza convocare il consiglio direttivo, che dovranno essere prontamente sottoposte al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo controlla la dirigenza e sorveglia la gestione finanziaria.

Il consiglio direttivo all'unanimità può assumere impegni per conto della CIPRA-International quale organizzatrice o sostenitrice di manifestazioni, se queste concordano con gli obiettivi della CIPRA e hanno un carattere chiaramente internazionale e sovranazionale. La rappresentanza nazionale del paese in cui si svolge la manifestazione deve essere informato e ascoltato prioritariamente.

Il consiglio direttivo all'unanimità può sottoscrivere dichiarazioni e comunicati a nome della CIPRA-International, se queste coincidono con gli obiettivi della CIPRA e hanno un carattere internazionale e sovranazionale.

Art. 26: Funzioni del/della presidente

Il/la presidente dirige la CIPRA-International nel rispetto dello statuto, delle delibere prese dall'assemblea dei delegati della presidenza e del consiglio direttivo. In caso di impedimento il/la presidente viene sostituito dal primo/a vicepresidente che sarà a sua volta sostituito, in caso di impedimento, da dal/dalla secondo/a presidente.

Egli/ella rappresenta la CIPRA anche verso l'esterno, presiede le sedute della presidenza, le assemblee dei delegati, le sedute del consiglio direttivo e convoca queste sedute nei termini prescritti con la notifica dell'ordine del giorno.

Il/la presidente presenta un rendiconto annuo all'assemblea dei delegati.

Art. 27: Revisore dei conti e tesoriere/a

Il/la tesoriere/a controlla la corretta tenuta di cassa all'interno della CIPRA-International. Egli/ella cura la puntuale riscossione dei contributi e contribuisce al reclutamento dei soci sostenitori e di altri mezzi di sostegno finanziari.

Il/la revisore dei conti controlla il rendiconto annuo della CIPRA-International e ne fa relazione all'assemblea dei delegati.

Art. 28: Deliberazione ed elezioni

L'assemblea dei delegati, la presidenza e il consiglio direttivo sono atti a deliberare, qualora siano convocati regolarmente.

Essi deliberano a maggioranza semplice dei voti espressi, per quanto questo statuto non preveda diversamente.

La presidenza può anche prendere delibere circolari.

In caso di parità di voti il/la presidente assume una decisione risolutiva.



Nelle elezioni il consiglio direttivo e i soci ordinari hanno il diritto di avanzare proposte. I soci ordinari comunicano le loro proposte al consiglio direttivo oppure le presentano alla seduta interessata. Qualora per una carica sia stato nominato/a più di un/una candidato/a, la scelta avverrà mediante una votazione per iscritto.

Se nessun/nessuna candidato/a raggiunge la maggioranza assoluta, si dovrà svolgere una votazione di ballottaggio a maggioranza relativa tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti, si deve ripetere la votazione finché un/una candidato/a riesce ad ottenere la maggioranza dei voti.

Art. 29: L'ufficio centrale

L'ufficio centrale svolge le attività correnti, basandosi sul regolamento interno.

Per la direzione dell'ufficio centrale la presidenza, su proposta del consiglio direttivo, può nominare una direzione.

Art. 30: Competenze finanziarie

Per l'autorizzazione di spese non previste dal bilancio valgono le seguenti pertinenze:

- a) fino a 10.000 franchi svizzeri la direzione;
- b) fino a 50.000 franchi svizzeri il consiglio direttivo;
- c) fino a 100.000 franchi svizzeri la presidenza;
- d) per somme superiori l'assemblea dei delegati.

Capitolo 4: Modifica e interpretazione dello statuto

Art. 31: Modifiche dello statuto

L'assemblea dei delegati può deliberare modifiche dello statuto con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti. Il testo della proposta di modifica dello statuto dovrà essere comunicato a tutti i soci ordinari almeno otto settimane prima dell'assemblea.

Art. 32: Interpretazione dello statuto

In caso di controversie sull'interpretazione dello statuto ciascuna lingua ha lo stesso valore. Nel caso in cui le diverse versioni si mostrassero contrastanti su un punto, il consiglio direttivo interpreta in senso del punto controverso in questione tenendo conto di tutte le versioni linguistiche dello statuto.

Capitolo 5: Scioglimento e liquidazione

Art. 33: Scioglimento

Per lo scioglimento della CIPRA-International occorre la delibera dell'assemblea dei delegati con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti. La relativa proposta non può essere deliberata se giunta all'ordine del giorno.

Art. 34: Liquidazione

Contemporaneamente alla delibera di scioglimento dovrà essere deciso, in tempo utile, sulla liquidazione dell'eventuale patrimonio. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad un ente con privilegi fiscali e con obiettivi simili.



Capitolo 6: Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 22 settembre 2005 e sostituiscono la versione del 25 settembre 1997 dello statuto del 5 maggio 1952.